



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Assegnazione in emergenza, ai sensi dell'art.5, comma 5 del Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i., dei servizi di trasporto pubblico locale. Linea Roseto – Atri.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

CHE Il collegamento automobilistico regionale tra le località di Roseto e Atri destinato alla mobilità pubblica e finanziato con oneri a carico del bilancio regionale individuato quale servizio minimo con Delibera del Consiglio regionale (verbale n. 111_02 del 7.08.2018) è assicurato dalla società Di Febo (P.I. 01890200676 – REA TE 161792 - REN N56577), con sede in Via Nazionale n.20, 64025 SCERNE DI PINETO (TE), giusta concessione e disciplinare dell'8 febbraio 2013 attualmente in proroga al pari di tutti gli altri assentiti alle aziende di trasporto pubblico locale, ai sensi della DGR n. 135 del 15/03/2022, fino al 31 marzo 2023 termine entro il quale dovranno essere effettuati gli affidamenti dei servizi di tpl ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i.;

CHE il programma di esercizio si compone di corse sia scolastiche che non scolastiche con uno sviluppo chilometrico pari a circa 68.991 km su base annua;

CHE, con pec del 30 maggio 2022, acquisita al protocollo regionale al n. RA/0210476/22 del 30.05.2022 (allegato n.1), la società Di Febo srl, per il tramite del proprio avvocato, ha comunicato - stante la crisi finanziaria irreversibile e non più sostenibile – di aver depositato istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio;

CHE la società ha contestualmente rappresentato che avrebbe continuato a prestare i servizi sino alla data di chiusura delle scuole prevista per l'8 giugno 2022;

CHE con nota a riscontro n.215021 del 1° giugno 2022 (allegato n.2) il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha rappresentato alla azienda che non sarebbe stato possibile consentire la cessazione dei servizi per la data indicata dalla società. E questo non solo in ragione del brevissimo preavviso dato e della natura pubblicistica del servizio di rilevante interesse generale, ma altresì anche in considerazione della circostanza che l'istanza di dichiarazione di fallimento in proprio non giustifica, né automaticamente comporta, l'interruzione dei servizi unilateralmente decisa da codesta società;

CHE alla predetta nota di riscontro non ha fatto seguito alcuna successiva comunicazione da parte del concessionario dei servizi;

CHE, di conseguenza, sussiste un rischio concreto e imminente di interruzione dell'erogazione del servizio di linea ROSETO ATRI;

VISTO l'art. 5 paragrafo 5 del regolamento CE 1370/2007 ai sensi del quale *“l'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di*

interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. L'operatore di servizio pubblico ha il diritto di impugnare la decisione che impone la fornitura di determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni";

RITENUTO necessario e urgente predisporre tutti gli atti necessari per evitare un'interruzione dei servizi e garantirne, al contrario, il regolare svolgimento senza soluzione di continuità a tutela dell'utenza;

RITENUTO pertanto, fatta salva, in ogni caso, l'azione di responsabilità nei confronti della concessionaria che senza giustificato motivo non ne assicuri più lo svolgimento, di dover dar corso all'aggiudicazione diretta con procedura d'urgenza del servizio di linea Roseto - Atri contraddistinto nel documento "Definizione dei Bacini di Mobilità, determinazione dei livelli dei servizi minimi e loro attribuzione territoriale" con codice TE/03/2, affidandolo agli stessi patti e condizioni stabilite nel disciplinare di concessione dell'8.02.2013 e fino al 31 marzo 2023, termine di scadenza della proroga disposta con la citata delibera n. 135 del 15/03/2022;

RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 2019 n. 756 avente ad oggetto "*Individuazione dei lotti e delle modalità per l'affidamento dei servizi extraurbani ed urbani di trasporto pubblico locale in attuazione del Regolamento (CE) 1370/2007 così come modificato dal Regolamento (CE) n. 2338/2016*" che, nell'ambito della programmazione dei prossimi affidamenti, ha individuato i servizi minimi che ricompresi in cinque lotti saranno affidati tramite gara nonché i servizi ricadenti negli ambiti di Rete di Ottimizzazione Locale per i quali è attualmente previsto l'affidamento diretto sotto soglia di cui al paragrafo 4 dell'art. 5 del Reg. (CE) 1370/2007 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che la linea Roseto - Atri ricade nell'ambito di Rete di Ottimizzazione Locale (AROL n. TE_2) all'interno del quale sono compresi i servizi di linea attualmente affidati in concessione all'impresa "Marcozzi Snc Di Marcozzi Luigi & C.", P.IVA 00480910678, con sede a Teramo (TE), Frazione Sardinara (REN n. P51488);

RITENUTO, pertanto, in adesione all'atto di programmazione di cui alla citata D.G.R. n. 756/2019, procedere all'affidamento d'urgenza del servizio di linea Roseto – Atri in favore dell'impresa "Marcozzi Snc Di Marcozzi Luigi & C.", come sopra generalizzata, in qualità di concessionario regionale nonché operante nel suddetto ambito di rete di ottimizzazione locale, fermo restando, in ogni caso, l'acquisizione della dichiarazione, a carico dell'impresa, della disponibilità e verifica della capacità tecnica (autobus e personale) necessaria allo svolgimento del servizio di linea affidato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b) della L.R. 152/98) "*ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro...*";

RITENUTO di stabilire che con il predetto affidamento l'impresa "Marcozzi Snc Di Marcozzi Luigi & C." subentra alla società DI FEBO srl nell'esercizio del servizio di linea oggetto della concessione regionale TE/03/2 "ATRI – ROSETO" impegnandosi a svolgerlo alle medesime condizioni, obblighi e patti sinora assicurati dalla società DI FEBO SRL nonché nel rispetto del medesimo livello di contribuzione attualmente previsto in suo favore;

RITENUTO, altresì, di stabilire che il subentro dovrà essere organizzato in modo da non consentire soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di linea ATRI – ROSETO, tenendo in ogni caso conto degli esiti e delle decisioni che dovessero nel frattempo essere adottate nell'ambito della procedura promossa dalla società Di Febo srl con l'istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio di cui in premessa;

che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio Regionale in quanto la linea ROSETO – ATRI TE/03/2 è già attualmente svolta con le risorse a carico del Fondo Regionale dei Trasporti;

VISTO il regolamento (CE) 1370/2007 e s.m.i. in particolare gli art. 5 e 7;

VISTA la Legge regionale n. 77/99;

PRESO ATTO CHE il Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A VOTI PALESI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per tutto quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prendere atto che in base a quanto comunicato nella pec del 30 maggio 2022, acquisita al protocollo regionale al n. RA/0210476/22 del 30.05.2022 (allegato n.1), la società Di Febo srl, (P.I. 01890200676), con sede in Via Nazionale n.20, 64025 SCERNE DI PINETO (TE), stante la crisi finanziaria irreversibile e non più sostenibile, non è disponibile a proseguire i servizi di TPL in concessione regionale (linea ROSETO – ATRI TE/03/2);
2. di procedere, al fine di scongiurare il pericolo di interruzione di pubblico servizio, all'assegnazione di urgenza del servizio di cui al punto n.1, ai sensi dell'art.5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 e s.m.i.;
3. di individuare come società subentrante fino al 31 marzo 2023 la società Autolinee Marcozzi s.n.c., P.IVA 00480910678, con sede a Teramo (TE), Frazione Sardinara, che svolge servizi di trasporto pubblico nel medesimo AROL_TE_2, in cui vengono eserciti i servizi di cui alla linea ROSETO – ATRI attualmente eserciti dalla Soc. Di Febo srl;
4. di stabilire che il subentro dovrà essere organizzato in modo da non consentire soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio di linea ATRI – ROSETO, tenendo conto, in ogni caso, degli esiti e delle decisioni che dovessero nel frattempo essere adottate nell'ambito della procedura promossa dalla società Di Febo srl con l'istanza per la dichiarazione di fallimento in proprio di cui in premessa;
5. di stabilire che, con il predetto affidamento l'impresa "Marcozzi Snc Di Marcozzi Luigi & C." subentra alla società DI FEBO SRL nell'esercizio del servizio di linea oggetto della concessione regionale TE/03/2 "ATRI – ROSETO" impegnandosi a svolgerlo alle medesime condizioni, obblighi e patti sinora assicurati dalla società DI FEBO SRL nonché nel rispetto del medesimo livello di contribuzione attualmente previsto in suo favore;
6. di stabilire che ai sensi dell'art.24, comma 1, lettera b) della L.R. 152/98, l'impresa subentrante è tenuta ad applicare al personale dell'impresa cessante la disciplina prevista dall'art. 26, allegato A, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro;
7. Di prendere atto:
 - che lo sviluppo chilometrico assentito e ammesso a contribuzione con il presente provvedimento ammonta a circa 68.991 km. su base annua;
 - che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al Bilancio Regionale in quanto la linea ROSETO – ATRI TE/03/2 è già attualmente svolta con le risorse a carico del Fondo Regionale dei Trasporti;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURAT;
9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo nella specifica sezione dedicata a “trasparenza, valutazione e merito” in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83.
10. di notificare il presente provvedimento alla società Di Febo srl, alla società Autolinee Marcozzi snc al Dirigente del Servizio di Supporto Economico Amministrativo – DPE001.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: Infrastrutture e Trasporti – DPE -

SERVIZIO: Trasporto Pubblico Locale – DPE005 -


UFFICIO: Servizi Automobilistici

L'Estensore

Dott. Mario Litterio

(firma elettronica)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Mario Litterio

(firma elettronica)

Il Dirigente del Servizio

(vacante)

(firma digitale)

Il Direttore Regionale

Ing. Emidio Primavera

(firma digitale)

Il Componente la Giunta

dott. Marco Marsilio

(firma digitale)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)